

(agenti: inizialmente signori C. Pennera e A. Baas, quindi signori C. Pennera e J. Sant'Anna) e Consiglio dell'Unione europea (agenti: signora M. C. Giorgi e signor F. Anton), sostenuti da Regno di Spagna (agente: signora M. López-Monís Gallego), da Regno dei Paesi Bassi (agente: signor M. A. Fierstra), da Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (agente: signor J.E. Collins, assistito dal signor D. Anderson) e da Commissione delle Comunità europee (agenti: signori A. Caeiro e B. Mongin), avente ad oggetto la domanda d'annullamento della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 febbraio 1998, 98/5/CE, volta a facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquistata la qualifica (GU L 77, pag. 36), la Corte, composta dai signori G.C. Rodríguez Iglesias, presidente, C. Gulmann (relatore), A. La Pergola, M. Wathelet e V. Skouris, presidenti di sezione, D.A.O. Edward, J.-P. Puissechet, P. Jann, L. Sevón, R. Schintgen e dalla signora F. Macken, giudici; avvocato generale: D. Ruiz-Jarabo Colomer; cancelliere: H. von Holstein, cancelliere aggiunto, ha pronunciato il 7 novembre 2000 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) Il Granducato di Lussemburgo è condannato alle spese.
- 3) Il Regno di Spagna, il Regno dei Paesi Bassi, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord nonché la Commissione delle Comunità europee sopporteranno le proprie spese.

(¹) GU C 209 del 4.7.1998.

SENTENZA DELLA CORTE

7 novembre 2000

nella causa C-312/98 (domanda di pronuncia pregiudiziale presentata dal Bundesgerichtshof): Schutzverband gegen Unwesen in der Wirtschaft eV contro Warsteiner Brauerei Haus Cramer GmbH & Co. KG(¹)

(«Protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine — Regolamento (CEE) n. 2081/92 — Ambito di applicazione — Disciplina nazionale che proibisce l'uso ingannevole delle indicazioni di origine geografica dette "semplici"»)

(2001/C 28/03)

(Lingua processuale: il tedesco)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della Giurisprudenza della Corte»)

Nella causa C-312/98, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art.

177 del Trattato CE (divenuto art. 234 CE), dal Bundesgerichtshof (Germania) nella causa dinanzi ad esso pendente tra Schutzverband gegen Unwesen in der Wirtschaft eV e Warsteiner Brauerei Haus Cramer GmbH & Co. KG, domanda vertente sull'interpretazione a titolo pregiudiziale del regolamento (CEE) del Consiglio 14 luglio 1992 n. 2081, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari (GU L 208, pag. 1), la Corte, composta dai signori G.C. Rodríguez Iglesias, presidente, C. Gulmann, A. La Pergola, M. Wathelet e V. Skouris, presidenti di sezione, D.A.O. Edward, J.-P. Puissechet, P. Jann, L. Sevón, R. Schintgen (relatore) e dalla signora F. Macken, giudici, avvocato generale: F.G. Jacobs, cancelliere: H.A. Rühl, amministratore principale, ha pronunciato il 7 novembre 2000 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

Il regolamento (CEE) del Consiglio 14 luglio 1992, n. 2081, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari, non osta a una normativa nazionale che proibisca l'uso ingannevole di una indicazione di origine geografica che non implica nessun rapporto tra le caratteristiche del prodotto e la sua origine geografica.

(¹) GU C 327 del 24.10.1998.

SENTENZA DELLA CORTE

7 novembre 2000

nella causa C-371/98 [domanda di pronuncia pregiudiziale della High Court of Justice (England and Wales), Queen's Bench Division (Divisional Court)]: The Queen contro Secretary of State for the Environment, Transport and the Regions(¹)

(«Direttiva 92/43/CEE — Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche — Delimitazione dei siti designabili come zona speciale di conservazione — Potere discrezionale degli Stati membri — Considerazioni economiche e sociali — Estuario del Severn»)

(2001/C 28/04)

(Lingua processuale: l'inglese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nel procedimento C-371/98, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CE (divenuto art. 234 CE), dalla High Court